



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

IL MERCATO del LAVORO in LOMBARDIA

**Legge Regionale 22
approvata il 19 settembre 2006
dal Consiglio Regionale Lombardo**

Il nuovo testo è migliore rispetto al precedente su molti aspetti:

- Eliminati gli accenti troppo liberisti*
- Riconosciuto il ruolo del sindacato*
- Recuperato il ruolo istituzionale delle Province*
- Ripristinati gli organismi di concertazione*
- Maggiore sensibilità ai temi dello svantaggio sociale e delle pari opportunità*

Anche se:

- Più che di concertazione si parla di consultazione*
- La legge non è immediatamente applicabile e richiederà numerosi altri dispositivi*
- Non specifica le risorse aggiuntive che verranno destinate alle politiche attive*
- Si propone di rafforzare l'integrazione sociale ma non si occupa mai del tema dell'immigrazione*

*Molte buone intenzioni
ma tutte da verificare.
Chiediamo che i nuovi
dispositivi vengano discussi
preventivamente
negli organismi di
concertazione*



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo I: COMPETENZE

Competenze della Regione

- Programmazione e indirizzi in materia di politiche del lavoro
- Disciplina del m.d.l. e organizzazione della rete dei servizi
- Definizione degli interventi finalizzati a prevenire gli esuberi occupazionali e a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito, in collaborazione con gli enti locali e sentite le parti sociali, anche attraverso la programmazione negoziata

Obiettivi dichiarati (1)

- Garantire la libera scelta attraverso un sistema di servizi per il lavoro composto da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati
- Promuovere la qualità, la sicurezza, la regolarità e la stabilità del lavoro
- Realizzare interventi che garantiscano la permanenza in attività dei lavoratori
- Rafforzare coesione e integrazione sociale
- Promuovere la parità tra uomini e donne

Obiettivi dichiarati (2)

- Monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche del lavoro, dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario
- Individuazione delle sedi e delle modalità della concertazione fra tutti i soggetti istituzionali e le parti sociali e professionali
- Gestione del Borsa Lavoro

Programmazione regionale

Il piano d'azione regionale è approvato dal Consiglio Regionale sentiti gli organismi di concertazione.

Il piano comprende:

- Aree di intervento prioritario sulla base di indicatori di attuazione
- Programmi operativi di interesse regionale
- Entità, durata e criteri, modalità di riparto delle risorse da assegnare a province, enti locali ed operatori accreditati

**Rispetto alla precedente stesura
l'approvazione del Piano
passa dalla Giunta al Consiglio
e si esplicitano più chiaramente
i soggetti a cui andranno le risorse
(province, enti locali e operatori accreditati)**

Competenze delle province

Programmazione territoriale;

interventi attuativi (nel rispetto e nei limiti degli indirizzi definiti dal Piano

d'Azione regionale) su:

- tirocini, botteghe scuola, apprendistato;
- qualità, tutela e sicurezza del lavoro;
- politiche per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate;
- crisi occupazionali

Funzioni esercitate in via esclusiva

- funzioni amministrative già svolte (elenco anagrafico, scheda professionale, acquisizione delle comunicazioni su assunzioni e variazioni dei rapporti di lavoro)
- Certificazione dello stato di disoccupazione
- Collocamento mirato delle persone con disabilità
- Gestione delle liste di mobilità

Le Province potranno esercitare le funzioni e i compiti amministrativi mediante società controllate sul modello di quelle create per la gestione dei servizi pubblici locali.

Il nuovo testo ha ridato un ruolo centrale alle Province che, nelle precedenti stesure, era stato molto ridimensionato.

Le province dovranno svolgere le funzioni di programmazione garantendo il coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo II: OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Funzioni:

- Raccoglie, aggiorna e analizza i dati sul mercato del lavoro in Lombardia
- I soggetti accreditati o autorizzati presenteranno annualmente all'Osservatorio una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti che verranno trasmessi al valutatore indipendente (vedi punti successivi)
- Annualmente l'Osservatorio pubblicherà un rapporto sul mercato del lavoro lombardo

Obblighi:

- L'Osservatorio si dovrà raccordare con gli organismi di concertazione
- La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno definiti da una deliberazione della Giunta

E' un'innovazione positiva perché era dagli anni '90 che la Lombardia non aveva uno strumento per l'analisi del mercato del lavoro. Non si dice nulla sulle fonti di finanziamento per il funzionamento dell'Osservatorio e sulla sua composizione, demandandoli ad una deliberazione successiva della Giunta.

Sono state accolte le nostre richieste che l'Osservatorio si raccordi con gli organismi di concertazione e che pubblichi annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.

Va detto che nella prima stesura i compiti dell'Osservatorio erano molto meglio esplicitati così come era previsto un raccordo con la Borsa Lavoro, ora scomparso.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo III: ORGANISMI ISTITUZIONALI

Comitato istituzionale di coordinamento

E' un organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale per garantire l'integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive e quelle dell'istruzione e della formazione

E' composto da:

- Assessore regionale competente;
- Un Delegato del Presidente della Giunta;
- Gli assessori provinciali competenti;
- 5 rappresentanti dei comuni;
- L'assessore competente del Comune di Milano;
- 2 rappresentanti delle Comunità montane;
- Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- Il presidente di Unioncamere

Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione

Sede concertativa

con funzioni di proposta, progettazione,
valutazione

e verifica delle linee programmatiche e

delle politiche del lavoro,

dell'istruzione e della formazione

E' composta da:

- Assessore regionale competente;
- 7 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 7 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
- Il consigliere di parità;
- 2 rappresentanti delle categorie protette

La riproposizione della Commissione, inizialmente sostituita da una Consulta molto allargata e con scarsi poteri, è un importante riconoscimento, che va incontro alle richieste sindacali, che però contrasta in parte con molti articoli della legge che parlano di semplice consultazione della Commissione.

La vera volontà di farla funzionare si verificherà a breve, visto che da quasi due anni non era praticamente operativa.

Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione

**Sono organismi di concertazione
a livello territoriale
con la stessa composizione
e modalità di funzionamento attualmente in
essere**

Consiglieri regionali e provinciali di parità

**Viene costituita una rete regionale
dei consiglieri di parità**



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo IV: AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Definizione:

**Viene definita come componente tecnica
del sistema regionale
per l'attuazione delle politiche integrate
di istruzione, formazione e lavoro**

Funzioni:

**Ogni anno, in coerenza con il DPEF,
elabora il piano di attività di supporto tecnico
anche a favore di altri enti o soggetti pubblici e
privati.**

**Il modello organizzativo e l'articolazione
saranno stabiliti dalla Giunta Regionale**

Risultano ridimensionati i compiti attuali dell'Agenzia e non si fa nessuna menzione ai Centri di formazione attualmente in capo alla stessa (che secondo l'Assessore dovrebbero passare alle Province). Su questo punto non possiamo che ribadire le perplessità più volte espresse, chiedendo che i futuri atti che dovranno definire il funzionamento dell'organismo siano discussi con le organizzazioni sindacali, anche in considerazione delle possibili ripercussioni sul personale.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo V: la RETE degli OPERATORI (artt. 12-15 L.R. n.22 del 2006)

LA RETE DEGLI OPERATORI

Art.12: Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati.

AUTORIZZAZIONE

- *l'Autorizzazione* è un procedimento attraverso il quale un operatore viene abilitato dallo Stato o dalle Regioni (con esclusivo riferimento al proprio territorio) all'esercizio delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto all'intermediazione.
- Per l'esercizio non autorizzato di queste attività sono previste sanzioni amministrative e penali.

AUTORIZZAZIONE NAZIONALE

- E' stato realizzato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione
- Le Agenzie autorizzate saranno iscritte in un apposito albo, articolato in 5 sezioni, ciascuno corrispondente ad una diversa attività.

ACCREDITAMENTO

- *l'Accreditamento* è il procedimento attraverso il quale le Regioni riconoscono l'idoneità dell'operatore:
 - ad erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento (anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche)
 - a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

ALBO degli OPERATORI ACCREDITATI

- La Regione istituisce un apposito albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro sul territorio lombardo.
- Con successivo provvedimento definirà requisiti minimi per l'iscrizione nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale.

la RETE degli OPERATORI REGIONALI (1)

- Essa sarà costituita da:

Operatori che la Regione accrediterà per i servizi al lavoro in attuazione della Riforma Biagi (art.7 d.lgs. N.276/2003);

Operatori che la Regione autorizzerà a svolgere intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione nello specifico territorio regionale ai sensi della Riforma Biagi;

la RETE degli OPERATORI REGIONALI (2)

- Operatori autorizzati a livello nazionale ai sensi della Riforma Biagi (tra questi ci sono le agenzie di somministrazione);

NOTA: I servizi degli operatori sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.

RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI

- Potranno essere costituiti raggruppamenti di operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, anche con operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa di settore, al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in particolari settori economici o in specifici ambiti territoriali.

LE PECULIARITA' DEL MODELLO LOMBARDO (1)

- Equipara i soggetti pubblici già operanti come i Centri per l'Impiego provinciali agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati dalla Regione.
- A tal fine i CPI provinciali dovranno accreditarsi, come qualunque altro soggetto, pena l'esclusione dalla rete regionale degli operatori dei servizi al lavoro.

LE PECULIARITA' DEL MODELLO LOMBARDO (2)

- Dalla equiparazione dei CPI provinciali agli altri operatori accreditati dalla regione Lombardia sia pubblici che privati, discende che tutti gli operatori accreditati:
 - parteciperanno all'attuazione delle politiche del lavoro;
 - potranno accedere ai finanziamenti regionali (tra cui il Fondo sociale europeo).

LE PECULIARITA' DEL MODELLO LOMBARDO (3)

- Ad eccezione delle funzioni amministrative di cui all'art.4 della presente legge, tutti gli operatori accreditati potranno svolgere quelle funzioni e servizi al lavoro finora considerati di esclusiva pertinenza dei CPI provinciali rivolti ai disoccupati:
 - acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
 - colloquio di orientamento;

LE PECULIARITA' DEL MODELLO LOMBARDO (4)

- proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale..;
- verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato anche ai fini del permanere dello stato di disoccupazione.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo VI: VALUTAZIONE dei SERVIZI

Chi riguarda:

- **Riguarderà tutti i servizi per il lavoro, la formazione e l'istruzione, pubblici e privati, finanziati o gestiti da Regione e Province.**
- **I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta regionale in coerenza con il Piano d'Azione.**

Come valuterà:

- Conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale
- Effettivo svolgimento delle attività
- Coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali
- Concreta utilizzazione da parte delle imprese dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e loro effetti occupazionali
- Fruibilità e trasparenza dei servizi

Quali servizi sono interessati:

- Orientamento professionale;
- Mediazione tra domanda e offerta;
- Istruzione e formazione professionale;
- Assistenza ai disoccupati in difficoltà

Come funziona:

- Per ciascuna categoria il valutatore indipendente assegna un punteggio numerico in base alla valutazione.
- Una quota non inferiore al 75% dei finanziamenti è assegnata sulla base della valutazione dell'anno precedente.
- I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità del personale.

Valutatore indipendente:

- Viene scelto con procedura di evidenza pubblica.
- Il servizio viene affidato per periodi di 4 anni
- Ha accesso ai dati della Borsa Lavoro e dell'Osservatorio
- Elabora una relazione annua sul funzionamento dei servizi
- che verrà anche pubblicata sul sito internet della regione

Rappresentano la parte più innovativa della legge.

L'articolo è positivo e può favorire un sempre maggiore efficacia dei servizi.

Può però determinare situazioni critiche che possono avere conseguenze anche sul personale degli enti.

Non è passata la richiesta che, prima di applicare le sanzioni (che possono prevedere anche la cancellazione dall'albo degli operatori accreditati), i risultati del valutatore siano esaminati nell'ambito della Commissione regionale.

E' stato eliminato l'Allegato A, da noi fortemente contestato, che prevedeva un regime transitorio per la conferma dell'accreditamento con criteri eccessivamente rigidi e non credibili, in contrasto con un recente provvedimento sullo stesso accreditamento.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo VII: SOSTEGNO NELLA TRANSIZIONE AL LAVORO

Tirocini formativi e di orientamento

La Giunta, sentiti la commissione consiliare competente e gli organismi di concertazione, disciplinerà i criteri per la realizzazione dei tirocini, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze

Botteghe scuola

- Vengono definite come un processo educativo e formativo di alternanza scuola-lavoro in settori di valore artistico e tradizionale. Si rivolgono a giovani in diritto dovere di istruzione, in formazione professionale e a soggetti a rischio di esclusione sociale
- La giunta le disciplinerà d'intesa con le Associazioni dell'artigianato e le istituzioni formative, sentiti gli organismi di concertazione, le modalità per il riconoscimento delle imprese interessate, le modalità di certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti formativi e le fonti di

Manteniamo un giudizio negativo perché, nonostante le nostre pressioni, l'articolo contiene ancora una disparità di rapporti tra Regione e Associazioni imprenditoriali rispetto a quelli con il sindacato (solo consultato nell'ambito della Commissione regionale)

Dovremo ribadire il nostro dissenso affinché la disparità sia recuperata nei decreti attuativi, eventualmente prevedendo il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale regionale

Apprendistato

Viene demandata ad un futuro provvedimento della Giunta la regolamentazione dei profili formativi, dei requisiti della formazione formale interna o esterna e del tutor, della certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti nel rispetto della legge 276/03



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo VIII: QUALITA', TUTELA e SICUREZZA del LAVORO (artt. 21-27 L.R. n.22 del 2006)

Art.21: FORMAZIONE CONTINUA

la Regione:

Riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita.

Promuove le condizioni per garantirne l'effettività, in particolare con:

- Interventi periodici di **bilancio delle competenze** rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
- Interventi di **formazione continua** in sinergia con gli interventi promossi dai gestori dei fondi paritetici interprofessionali.
- Interventi di **formazione volti alla riqualificazione**, all'aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori.
- Interventi di **formazione su salute e sicurezza del lavoro.**
- Interventi di **formazione per** favorire l'inserimento lavorativo dei **disabili** e dei **soggetti svantaggiati.**
- Interventi per il **reinserimento lavorativo di persone con età superiore a 45 anni prive di occupazione.**

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziare ai capitoli di bilancio:

- “Formazione per tutto l'arco della vita e competitività”
- “Programmi operativi relativi al FSE”

Art.22: CONCILIAZIONE tra TEMPI di LAVORO e di CURA

la Regione:

Sostiene azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne.

Promuove tramite incentivi economici e l'impiego di voucher, in particolare:

- **Lo sviluppo di asili aziendali**, servizi domiciliari e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia.
- Piani aziendali e territoriali per la **ridefinizione degli orari di lavoro**.
- Misure per il **reinserimento al lavoro delle donne**, anche tramite l'uso del contratto di inserimento (art.54 del d.lgs.276/03).
- Misure per favorire **l'utilizzo dei congedi parentali** e degli incentivi di cui alla legge 53 del 2000.
- Approcci innovativi alla **gestione del cambiamento demografico** a sostegno della famiglia.
- Azioni positive per il **superamento di ogni disparità di genere** (l.125/91).

Prevede l'utilizzo di risorse stanziare ai capitoli di bilancio:

- “Sviluppo dell'occupabilità, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne”
- “Programmi operativi relativi al FSE”

Art.23: SOSTEGNO al REDDITO e al CREDITO

la Regione:

A favore dei lavoratori autonomi, residenti nel territorio regionale, con rapporto di co.co.co, co.co.pro, e associazione in partecipazione:

- Attiva forme di **tutela sociale** (anche tramite accordi tra le parti datoriali e sindacali).
- Promuove l'**accesso al credito** (anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia).
- Incentiva politiche di **sostegno al reimpiego** (anche attraverso l'erogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale).

Non vengono indicati i capitoli di spesa da cui si dovrebbe attingere per mettere in pratica questi interventi e per le risorse si rimanda ad un successivo provvedimento di legge.

Art.24: PROMOZIONE dell'IMPRENDITORIALITA'

la Regione:

Promuove e sostiene interventi finalizzati all'**avvio di nuove attività imprenditoriali**, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo ad iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati.

Prevede, a tal fine, l'utilizzo del **fondo di rotazione** costituito, per le stesse finalità, ai sensi dell'art.10, comma 7, lett.d) della L.R. 1 del 1999.

Art.25: SOSTEGNO al REDDITO da parte degli ENTI BILATERALI

la Regione:

Sostiene, anche tramite cofinanziamento, in coerenza con le risorse destinate alle politiche attive del lavoro, le azioni dei **fondi regionali bilaterali** volti ad assicurare:

- La formazione e l'aggiornamento professionale.
- Forme di sostegno al reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro.
- Integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.

Non vengono indicati i capitoli di spesa da cui si dovrebbe attingere per mettere in pratica questi interventi e per le risorse si rimanda ad un successivo provvedimento di legge.

Art.26: CONTRASTO al LAVORO IRREGOLARE

la Regione:

Al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace **contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:**

- Esercita azioni di **indirizzo e coordinamento** di tutti i soggetti interessati a livello regionale.
- Promuove **intese ed iniziative sperimentali** con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e irregolari.
- Promuove la **collaborazione** con gli organi periferici competenti dello Stato.
- Definisce i **criteri di revoca dei benefici** concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare.
- Qualifica il **ruolo della committenza pubblica negli appalti** per opere, forniture e servizi.
- Raccorda e potenzia, anche tramite iniziative di formazione, le **attività ispettive** degli enti competenti.
- Promuove la realizzazione di protocolli d'intesa e linee di azione con i CLES, l'INPS, l'INAIL al fine dell'**interscambio di ogni informazione utile** a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziare ai capitoli di bilancio:

- “Programmi operativi relativi al FSE”

Art.27: SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO

la Regione:

- Promuove la realizzazione di un **sistema integrato di sicurezza del lavoro** e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e per questo esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.
- Promuove e sostiene, insieme alle Province e in collaborazione con le parti sociali, **iniziative orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.**
- Promuove la **responsabilità sociale delle imprese** finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

Non vengono indicati i capitoli di spesa da cui si dovrebbe attingere per mettere in pratica questi interventi e per le risorse si rimanda ad un successivo provvedimento di legge.

Capo IX:
POLITICHE per
L'INSERIMENTO
LAVORATIVO delle
PERSONE DISABILI
e SVANTAGGIATE
(art. 28 L.R. n.22 del 2006)

Art.28: INTEGRAZIONI alla L.R. 13 del 2003

Viene inserito l'art. 6-bis:

la Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato istituzionale e della Commissione regionale, procede alla **validazione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003**, facendo particolare riferimento:

- al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse.
- ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo.
- alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni.
- alle procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili.

(le convenzioni quadro stipulate e validate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia (art.30, comma 4))

Viene aggiunta la lettera f-bis) all'art.8, comma 2:

Il "Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", viene allargato includendovi **due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo** comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo X: CRISI OCCUPAZIONALI (art. 29 L.R. n.22 del 2006)

Art.29: AZIONI per FAR FRONTE a CRISI OCCUPAZIONALI (1)

la Regione:

Realizza e sostiene, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, **azioni di sistema** per:

- **Contrastare le situazioni di crisi aziendale** e limitarne l'impatto sul territorio e sui livelli occupazionali, anche in concorrenza con l'azione degli enti bilaterali.
- Contribuire a **difendere e promuovere il patrimonio produttivo** e le risorse umane regionali.
- Prevenire e contrastare le crisi con azioni rivolte allo **sviluppo economico**.
- Sostenere **approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni**.
- Promuovere le **forme di sostegno all'occupazione**, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.
- Definisce, di concerto con le Province interessate, il **piano di intervento** per le crisi che coinvolgano i territori di più Province.

Art.29: AZIONI per FAR FRONTE a CRISI OCCUPAZIONALI (2)

le Province:

Al fine di realizzare le azioni di sistema, approvano, in caso di situazioni di crisi occupazionali, il **piano di intervento** che prevede in particolare:

- L'**analisi economica e occupazionale** della situazione di crisi, nonché delle sue cause.
- La definizione e il costo in dettaglio di **progetti integrati all'orientamento**, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati.
- Le **modalità, le forme e i finanziamenti** per la realizzazione delle iniziative da attivare.
- Le modalità di **sostegno alla eventuale mobilità geografica** dei lavoratori in esubero.

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziare ai capitoli di bilancio:

- “Azioni di sostegno all'occupazione e di prevenzione della disoccupazione”
- “Formazione per tutto l'arco della vita e competitività”
- “Programmi operativi relativi al FSE”



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

Capo XI: INTERNAZIONALIZZAZIONE e INNOVAZIONE (artt.30-31 L.R. n.22 del 2006)

Art.30:

INTERNAZIONALIZZAZIONE

la Regione:

Promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le Regioni e gli Stati europei, sostenendo la **costituzione di reti internazionali** tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, al fine di sviluppare e favorire:

- La cooperazione.
- La circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
- Lo scambio delle esperienze.
- La collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
- La conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative.
- Lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziati ai capitoli di bilancio:

- “Azioni di sostegno all'occupazione e di prevenzione della disoccupazione”
- “Programmi operativi relativi al FSE”

Art.31: SOSTEGNO alla DIFFUSIONE dell'INNOVAZIONE

la Regione:

- Promuove lo **sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all'innovazione** attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione per progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni che hanno sede operativa nel territorio regionale.
- Promuove la **creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza**, anche sostenendo, in una logica di cofinanziamento, azioni sperimentali con imprese ed associazioni datoriali.

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziare ai capitoli di bilancio:

- “Programmi operativi relativi al FSE”



Dipartimento
Mercato del
Lavoro

**Capo XII:
NORME
TRANSITORIE
e FINALI
(artt. 32-36 L.R. n.22 del 2006)**

Art.35: FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE

la Regione:

- Istituisce il **Fondo regionale per le politiche attive**, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, dalle risorse regionali e dalle risorse comunitarie della programmazione 2007/2013.

Prevede l'utilizzo di **risorse** stanziato ai capitoli di bilancio:

- “Programmi operativi relativi al FSE”